

STATUTO DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE ORGANISMO NON AUTONOMO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA.

Art. 1

Disposizioni preliminari e oggetto

Il presente Statuto disciplina la Camera di Conciliazione Forense organismo non autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona, istituita con delibera n. 33 del 18.02.2010, avente ad oggetto ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla conciliazione, all'arbitrato e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle controversie anche on line.

Ed in particolare, l'Organismo ha per scopo sociale la fornitura di servizi di conciliazione, mediazione, risoluzione stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all'estero.

L'Organismo ha altresì lo scopo di organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o mediazione.

Qualora previsto dalla normativa al momento vigente, l'Organismo potrà rilasciare attestati di frequenza ai corsi o, se consentito dalla legge, certificati abilitativi all'attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro.

Inoltre, l'Organismo potrà svolgere attività di studio e promozione culturale in materia di conciliazione, mediazione e soluzione alternativa delle controversie mediante convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, studi, ricerche, ecc., al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti sia la conciliazione sia tutte le altre soluzioni alternative alle controversie, ivi compreso l'arbitrato.

Con particolare riferimento alla conciliazione societaria, l'Organismo si adegua a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia nel D.M. 222 e 223/2004 e D. Lvo 4 marzo 2010 n.28 e ogni altra conciliazione vigilata e regolamentata da normative di legge che saranno al momento in vigore.

TITOLO I

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 2

Sede dell'O.d.C.



L'O.d.C. svolge le sue funzioni presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona all'interno del Tribunale di Sulmona.

Art. 3

Personale dipendente

L'O.d.C. si avvale del personale dipendente del C.d.O. per svolgere compiti di segreteria. Detto dipendente ha l'obbligo della riservatezza ed è fatto a lui espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto a lui divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 4

Composizione O.d.C.

L'O.d.C. è composto da cinque membri nominati dal C.d.O., scelti tra i suoi componenti e/o avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Sulmona i quali svolgono le loro funzioni a titolo gratuito. Gli stessi non possono assumere il ruolo di mediatori nell'ambito dell'Odc di cui sono membri.

Al suo interno l'O.d.C. elegge a maggioranza di voti il Presidente ed il Segretario.

Entrambi sono rieleggibili così come tutti i componenti del Consiglio direttivo.

Il C.d.O. provvede anche alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'O.d.C. restano in carica per la durata del mandato del C.d.O. fino all'insediamento del nuovo C.d.O. .

Art. 5

Funzioni del presidente

Il Presidente rappresenta l'ODC, convoca e coordina le sedute dell'O.d.C., fissando i punti all'ordine del giorno; nomina i mediatori, decide sulle istanze di ricusazione e sulle richieste di astensione e svolge tutti i compiti attribuitigli dallo statuto e dal regolamento dell'Organismo.

Art. 6





Funzioni del segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il registro degli affari di conciliazione, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Organismo, provvede alla custodia dei relativi Registri ed è responsabile della custodia e conservazione dei fascicoli di ciascun procedimento.

Art. 7

Convocazione dell'O.d.C.

L'O.d.C. viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, ed anche "ad horas", con comunicazione verbale, ovvero telefonica.

L'O.d.C. è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti.

In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Le riunioni dell'organismo sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal presidente dell'O.d.C. e custodito nella segreteria dell'O.d.C. .

Le decisioni dell'Organismo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quella del presidente o del suo facente funzioni.

Art. 8

Compiti dell'O.d.C.

L'O.d.C. è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei Mediatori e a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica.

Il C.d.O. è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione da parte dell'O.d.C. .

L'O.d.C. ha i seguenti compiti:

- a) stilare l'Elenco dei Mediatori;
- b) tenere il Registro degli affari di conciliazione;
- c) esaminare le richieste di conciliazione qualora queste evidenzino problemi inerenti la loro ammissibilità o il valore della controversia;
- d) vigilare sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi cui è tenuto;



- 
- e) provvedere, in caso di mancanze da parte del Mediatore, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di conciliazione (vedi art. 19);
- f) trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, il rendiconto della gestione sui modelli predisposti dal Ministero;
- g) predisporre il rendiconto contabile finanziario;
- h) individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite o il Mediatore, in corso di procedimento, abbia individuato un valore reale maggiore di quello dichiarato dalle parti.

Art. 9

L'Elenco dei Mediatori

L'O.d.C. si avvale di un Elenco di Mediatori composto da almeno 7 Avvocati, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di conciliatore in via esclusiva per l'Organismo.

La suddetta dichiarazione di esclusiva è revocabile con preavviso di almeno 2 mesi. Dallo scadere dei 2 mesi decorre il termine di 6 mesi per l'O.d.C. per ripristinare il numero dei mediatori esclusivi.

L'O.d.C. è tenuto a redigere l'Elenco dei Mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati provvisti dei requisiti di cui all'art. 10 del presente Statuto e a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica, previa verifica dell'effettivo esercizio della professione di avvocato.

L'O.d.C. deve, comunque, provvedere nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori.


L'Elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 gg dalla ratifica del C.d.O., al Ministero competente.

Art. 10

Il Mediatore

Il Mediatore deve essere:

- un avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Sulmona con almeno otto anni di anzianità e di effettivo esercizio della professione purché abbia frequentato con esito positivo un corso specifico di formazione per mediatore e conciliatore in conformità a quanto prescritto dal





D.M. 180/2010 e dal D. L.vo 4.3.2010 n. 28 e successive modifiche e integrazioni, corso organizzato, accreditato o riconosciuto dall'Ordine degli Avvocati di Sulmona;

Il Mediatore non deve:

- aver riportato condanne definitive per delitti non colposi;
- aver riportato condanna a pena detentiva anche per contravvenzione negli ultimi due anni;
- aver riportato condanne a pena detentiva applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi;
- essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento nei due anni precedenti a far data dalla definitività della sanzione. Nel caso di sospensione il termine è elevato a cinque anni a decorrere dalla fine della esecuzione;
- essere iscritto ad altri organismi di conciliazione.

Il Mediatore deve possedere una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione riconosciuti dal Ministero, nonché la partecipazione nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

Art. 11

Degli obblighi del Mediatore

Al Mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al Mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
- b) informare immediatamente l'O.d.C., e le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
- c) formulare la proposta di conciliazione nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- d) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa dell'O.d.C. .

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE

Art. 12

Riservatezza del procedimento

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono conservati per tre anni e non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal presente statuto e dal regolamento dell'O.d.C. .

Art. 13

Del Mediatore

Il Mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione ed è tenuto all'obbligo della riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il Mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al Mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 14

Designazione Mediatore

Su istanza dell'interessato (o degli interessati) tesa ad esperire la conciliazione stragiudiziale, il Presidente provvede a designare il Mediatore, seguendo il criterio di progressione per ordine alfabetico (la lettera di partenza sarà estratta nell'adunanza dell'O.d.C. con la quale si forma



l'elenco dei conciliatori da sottoporre a ratifica del C.d.O.), tenuto conto anche della complessità e del valore della controversia e delle competenze specifiche del mediatore, notiziandolo della natura della controversia e delle parti in causa.

Il Mediatore può, altresì, sempre essere scelto di comune accordo dalle parti: in tal caso non prenderà l'ordine di assegnazione acquisito nell'elenco.

A ciascun mediatore non può essere affidato l'incarico su scelta delle parti in più di due procedimenti contemporaneamente. Non concorrono alla formazione di detto limite massimo i procedimenti in cui una o più parti siano state ammesse al gratuito patrocinio come da regolamento. Il designato mediatore, presa visione della documentazione, entro 2 giorni deve dichiarare l'accettazione dell'incarico e la insussistenza dei motivi di incompatibilità, nonché la propria imparzialità. In caso di mancata accettazione o dichiarata incompatibilità il Presidente provvede a designare un nuovo Mediatore.

Il Mediatore designato non può rinunciare all'incarico ricevuto senza motivazione, e comunque non più di tre volte in un triennio (tranne che nel caso di cui al comma precedente) pena la cancellazione d'ufficio dall'Elenco dei Mediatori.

TITOLO III

LE INCOMPATIBILITA' E I PROCEDIMENTI A CARICO DEI MEDIATORI

Art. 15

Incompatibilità – imparzialità

Il Mediatore designato deve formalmente dichiarare che non ha alcuna incompatibilità con l'incarico da svolgere, ed espressamente, quanto segue:

- a) di non aver mai espletato nessun incarico per alcuna delle parti interessate;
- b) che i collaboratori del suo studio, colleghi a lui associati o che esercitino la professione negli stessi locali non abbiano mai svolto negli ultimi 5 anni alcun incarico per alcuna delle parti interessate alla conciliazione;
- c) la sua assoluta imparzialità nella trattazione dell'incarico assegnatogli;
- d) che non ha mai avuto rapporti personali con alcuna delle parti interessate.

Art. 16

Procedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco

Il Mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dall'articolo 11 è, in via cautelare, con delibera dell'O.d.C., immediatamente sospeso dall'Elenco e sostituito nell'incarico da altro Mediatore all'uopo designato.

Viene, pertanto, invitato a fornire chiarimenti e all'esito della fase istruttoria l'O.d.C. può ammetterlo a svolgere le proprie funzioni o notificare il C.d.O. al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare e dalla cancellazione dall'Elenco dei Mediatori.

Nel caso di esposto l'O.d.C. provvede nel più breve tempo possibile a sentire sui fatti denunciati il Mediatore interessato e all'esito può o consentirgli di continuare a svolgere l'incarico o sospenderlo cautelativamente dall'incarico e dall'elenco, provvedendo alla sua sostituzione, notificando il C.d.O. al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione.

TITOLO IV

LA CONTABILITA' DELL'O.d.C.

Art. 17

Dei mezzi dell'O.d.C.

L'O.d.C., per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del C.d.O. . E' tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 18

Entrate e Uscite

Sono entrate dell'O.d.C. i proventi derivanti dall'attività di conciliazione.

Sono uscite dell'O.d.C. i compensi, debitamente fatturati, dei Mediatori.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del C.d.O. previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'O.d.C. .

Art. 19

Controlli sulla gestione contabile dell'O.d.C.

Il controllo gestionale e contabile dell'O.d.C. è affidata al C.d.O. che lo espleta tramite il proprio Ordine Avvocati e Consulenti. Il Consigliere Tesoriere.



.C. è comunque tenuto a depositare, semestralmente entro il 10 luglio (semestre gennaio/giugno) ed il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), presso il C.d.O., rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il C.d.O., entro 10 giorni dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere alla sua eventuale approvazione.

Art. 20

Delle entrate

Le entrate dell'O.d.C. sono utilizzare per compensare le maggiori uscite del C.d.O. derivanti dalle attività dell'O.d.C., in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- "spese personale": retribuzioni, incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'O.d.C.;
- "spese di cancelleria": modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'O.d.C.;
- "spese postali e telefoniche": maggiori spese postali e telefoniche derivante dall'attività dell'O.d.C.;
- "altri costi": costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'O.d.C..

Art. 21

Norma transitoria e finale

Per il primo anno di attività dell' O.d.C. il termine per l'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori di cui all'art. 9 comma 4 del presente Statuto viene fissato entro 60 giorni dall'approvazione dello Statuto stesso e del Regolamento da parte del Ministero competente.

Il Consigliere Segretario

Avv. Piercarlo Cirilli

Il Presidente

Avv. Gabriele Tedeschi



